



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Angelo Bax	Presidente
Giuseppe di Pietro	Consigliere
Elena Papa	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 290/2023

nel giudizio iscritto al n. 62750 del registro di segreteria, promosso dal
Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

Dallai Dimitri, nato in Ucraina (EE), l'8.11.1994, residente a Prato, via
Giulio Braga n. 173, c.f. DILLDTR94S08Z138D e

Carrabs Mattia, nato a Pontedera (PI), il 4.11.1997, residente in Santa
Maria a Monte (PI), via Fosso, n. 31 a M.C. c.f. CRRMTT97S04G843E,

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Enrica Troisi, presso la quale
sono domiciliati in Napoli, alla via G. Melisurgo, n. 4, pec:
avvenricatroisi@processonline.legalmail.it,

visto il codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto
2016, n. 174;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica dell'11 gennaio 2023, il relatore cons. Elena
Papa, il P.M., nella persona del Vice Procuratore Generale Roberto

D'Alessandro e, per i convenuti l'avv. Simone Silvestrini in sostituzione dell'avv. Enrica Troisi,

Ritenuto in

FATTO

Con atto ritualmente notificato la Procura regionale ha citato in giudizio i sigg.ri Dallai Dimitri e Carrabs Mattia, all'epoca dei fatti soldati dell'Esercito italiano, effettivi presso la caserma Marini di Pistoia "183° paracadutisti Nembo", per il danno all'immagine da questi cagionato al Ministero della Difesa – Esercito italiano, a seguito dei reati di concussione (artt. 110 e 317 del c.p.) accertati a loro carico con sentenza del Tribunale penale di Prato n. 363 del 19 novembre 2019, emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., di condanna ad anni due di reclusione con sospensione condizionale della pena, ormai irrevocabile, e del *clamor fori* da questi riveniente.

Risulta agli atti di causa che i due soldati abbiano agito in concorso tra loro e con il Caporal Maggiore Capo Scelto Q.S. Pepe Emanuele Corrado, capo pattuglia, e con il Caporal Maggiore Fazzi Alessandro Ranieri, loro superiori (la cui posizione nel processo penale è stata, tuttavia, stralciata e giudicata separatamente), e abbiano commesso il reato in numero di 7 episodi, cui si aggiunge un caso di tentata concussione, avvenuti nel periodo giugno – luglio 2018, nel territorio di Prato, approfittando della loro posizione di pubblici ufficiali incaricati dell'operazione nota come "Strade sicure" e della funzione di pattugliamento del territorio loro assegnata.

In particolare, risulta che, in divisa ed in equipaggiamento armato, si

siano recati con i mezzi di servizio in luoghi diversi da quelli di competenza territoriale - di frequente passaggio di cittadini cinesi -, e abbiano effettuato posti di blocco, per contestare presunte irregolarità e pretendere la dazione di somme, minacciando, in caso contrario, l'irrogazione di sanzioni da violazione del codice della strada. Così operando, avrebbero estorto alle loro vittime la somma complessiva di € 330,00.

Detta somma risulta essere stata ripartita in parti uguali tra i quattro componenti della pattuglia per un importo finale di € 82,5 ciascuno.

A fronte della pronuncia penale, l'Organo requirente ha richiamato i requisiti e i limiti della perseguibilità del danno all'immagine della PA ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 e s.m.i. e ha proceduto alla conseguente quantificazione, ritenendo, tuttavia, di non dover applicare il principio recato dall'art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, che lo indica nel *duplum* dell'importo complessivo estorto nell'esercizio dell'attività criminosa, in quanto "*ridurrebbe il carattere della condanna a elemento meramente simbolico*". Al contrario, ha proceduto alla sua valutazione in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., definendone l'importo in **€ 6.000,00 per ciascuno dei convenuti**.

A tal riguardo, ha evidenziato la gravità del disdoro patito dall'Amministrazione nella vicenda, a causa: della qualifica dei convenuti, di militari dell'Esercito italiano; della ripetizione delle condotte; della loro connotazione a titolo di dolo; della diffusione sociale della notizia sia all'interno del corpo di appartenenza, che nel

contesto sociale di riferimento, tramite stampa. Ha, infine, escluso che potessero operare, a favore dei convenuti, la possibile riferibilità della loro condotta ad episodi di “nonnismo” da parte dei due superiori che con loro componevano la pattuglia, nonché la loro condizione economica, in quanto, dopo la sospensione dal servizio, nel 2019, entrambi sarebbero stati assunti come operai, solo uno a tempo indeterminato.

I convenuti si sono costituiti con memoria del 20 dicembre 2022, con la quale non hanno negato i reati commessi, né il conseguente danno all'immagine della PA, ma si sono limitati a contestare il criterio adottato dalla Procura erariale per la quantificazione del danno, operata in via equitativa, in quanto asseritamente *contra ius* rispetto al disposto dell'art. 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20/1994 e, comunque, “*del tutto sproporzionata*”.

Al riguardo, hanno, innanzitutto, ricordato che per l'art. 1, comma 1-*sexies* della legge n. 20/1994, il danno all'immagine della pubblica amministrazione si dovrebbe quantificare nel *duplum* della somma percepita nel compimento del reato di cui è condanna. Ne discenderebbe, che, alla luce del ricavato dal delitto come ripartito tra i correi, pari, come visto, ad € 82,5 ciascuno, il danno all'immagine per i convenuti dovrebbe essere quantificato in € 165,00 ciascuno.

In via subordinata, per il caso di accoglimento del criterio di quantificazione secondo equità, hanno addotto una serie di argomenti di cui chiedono il vaglio per la riduzione dell'importo indicato dalla Procura erariale: la loro giovane età all'epoca dei fatti; gli encomi

ricevuti nel corso della carriera militare; l'avvenuta restituzione alle parti offese di quanto illecitamente preteso. Hanno inoltre insistito per la valutazione della propria condizione economica attuale di operai, uno solo dei quali a tempo indeterminato e della situazione di generale crisi economica in cui versa il Paese, già evidenziate in sede di controdeduzioni.

All'udienza pubblica dell'11 gennaio 2023 le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Come visto nella parte in fatto, rimane incontestata la domanda risarcitoria per il danno all'immagine formulata dalla Procura attrice, che questo Collegio ritiene fondata nell'*an* e meritevole di accoglimento.

Come noto, la categoria, originariamente frutto di elaborazione giurisprudenziale della Corte dei conti, ha rinvenuto codificazione normativa con l'art. 17, comma 30 - *ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (conv. nella legge n. 102/2009), a norma del quale "*le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97*" (art. 4, comma 1, lettera g), dell'allegato 3 - Norme transitorie e abrogazioni - al medesimo codice di giustizia contabile ha abrogato l'art. 7 della legge n. 97 del 2001), con piena ammissibilità della fattispecie quale conseguenza di reati propri contro la PA, tra cui, appunto, il reato di concussione di cui all'art. 317 del c.p.,

commesso dai convenuti in concorso tra loro, accertato con sentenza irrevocabile di condanna.

Nel caso di specie, come accennato, il Tribunale penale di Prato ha emesso sentenza di patteggiamento della pena, che, per l'art. 445 del c.p.p., non ha automatica efficacia di giudicato nei giudici civili e amministrativi. Tuttavia, la giurisprudenza attribuisce comunque una speciale valenza alla pronuncia, in quanto equiparata dallo stesso art. 445 del c.p.p. ad una pronuncia di condanna, per aver il giudice dovuto escludere la sussistenza di ragioni legittimanti il proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 del c.p.p., e aver accertato il fatto di reato, sulla cui pena ha acquisito l'accordo di Pubblico ministero e parti.

Nel caso di specie, pertanto, in assenza di prova contraria, la sentenza ben può esser intesa come conferma della colpevolezza dei convenuti, a sua volta corroborata dalla mancata contestazione né del fatto di reato, né di averlo commesso, né che da tale fatto possa essere derivato, tra l'altro, un danno all'immagine della P.A..

Si afferma, al riguardo, in giurisprudenza che *“alle pronunce rese ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., deve essere attribuito l'effetto di provare, nel processo contabile, l'illiceità dei fatti e [anche] la colpevolezza del presunto responsabile, il quale, di conseguenza, sarà tenuto a fornire eventuali elementi probatori necessari a discolarsi”*

(Cfr. Corte dei conti, sez. Piemonte, sent. n. 20/2022. Si vedano, inoltre, *ex multis*, Corte dei conti, sez. Piemonte, sentt. nn. 216/2021, 1/2018; sez. I App., sentt. nn. 80/2015, 253/ 2014, 18/2012, 68/2006, 109/2006, 149/2004, 187/2003; sez. II App., sent. n. 269/2010 e Sez.

App. Sicilia, sent. n. 103/ 2010).

Ugualmente, deve ritenersi comprovata la conseguenza dannosa per l'immagine dall'Amministrazione derivante dal comportamento delittuoso tenuto dai convenuti nell'esercizio delle funzioni, nella dichiarata posizione di appartenenti all'esercito, sia per la divisa indossata, sia per l'attività svolta, di pattugliamento del territorio, che ha trasformato il progetto del Ministero "Strade sicure", nel suo opposto, di fattore di pericolosità delle strade ed esempio di malaffare. Infine, a questi aspetti di obiettivo disdoro, si devono aggiungere quelli rilevanti sul piano sociale più allargato, effetto della diffusione della notizia, sia all'interno della caserma in cui i militari prestavano servizio, che al suo esterno, a mezzo stampa (è prodotto in atti un articolo di stampa locale che dà notizia del fatto e delle dichiarazioni dei competenti Uffici del Ministero della Difesa).

2. È, invece, contestata, dalla difesa dei convenuti, la quantificazione del danno elaborata dalla Procura erariale in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 del c.c., invece che in applicazione del criterio del *duplum* di cui all'art. 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20/1994.

In particolare, questa eccepisce, innanzitutto, la violazione della disposizione di legge citata e, ammettendo solo subordinatamente il ricorso all'equità, la sproporzione del calcolo.

L'eccezione è solo in parte fondata e deve essere accolta limitatamente alla rideterminazione del *quantum* risarcibile in € 4.000,00 per ciascuno dei convenuti, invece degli € 6.000,00 ciascuno,

oggetto della domanda attorea.

2.1. È, infatti, non fondata per la parte in cui definisce “*contra ius*” la mancata applicazione, da parte della Procura, del criterio del *duplum* di cui all’art. 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20/1994 (introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012).

Nella specie, la disposizione prevede che “*l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*”.

Dal dato testuale emerge chiaramente che la presunzione indicata dalla norma ha carattere *iuris tantum*, e non *iuris et de iure* (Sez. Giur. Lazio, sent. n. 294/2020). Pertanto, è superabile motivatamente ed è sostituibile con una ricostruzione del danno in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 del c.c., capace di valorizzare una molteplicità di elementi che nell’automatismo del *duplum* avrebbero dispersi (*ex multis*, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 486/2021).

La giurisprudenza sul punto è pacifica nell’ammettere il ricorso alla quantificazione in via equitativa, sia in aumento che in diminuzione rispetto all’importo che risulterebbe dall’applicazione del criterio di legge, proprio nell’ottica di avvicinare la definizione del *quantum* di danno al dato reale quando l’automatismo della norma se ne discosti.

Ciò può avvenire in caso di “*assenza ... di criteri probatori utili, per certezza storica, ad accedere alla stima del danno all’immagine*”

secondo la prescrizione normativa”, per cui, “oltre al richiamato criterio del duplum”, possono “sempre trovare applicazione gli ordinari criteri di quantificazione in via equitativa, ex art. 1226 c.c., del danno all’immagine in concreto risarcibile con riferimento alla gravità della condotta, alla qualifica rivestita dall’autore del danno, alla rilevanza nel settore di servizio delle istanze di legalità e di correttezza dell’agire dei dipendenti pubblici ed, infine, anche al c.d. clamor fori, i quali sono tutti utilizzabili per la stima delle somme necessarie a risarcire il danno e che conducono ugualmente a prospettare l’entità del danno all’immagine in una componente economica che confluisce nel valore risarcibile” (Cfr. sez. Lombardia, sent. n. 117/2019).

Può avvenire, altresì, quando “la precisa determinazione del pregiudizio patrimoniale si riveli ardua (“rilevante difficoltà assoluta” per tutte, Cass., Sez. III, n. 19148 del 29 settembre 2005; cfr., Corte dei conti, Sez. III Centr., n. 501 del 31 dicembre 2007)” (cfr. Corte dei conti, sez. Toscana, sent. n. 129/2022 del 24 maggio 2022).

Ovvero, quando l’applicazione del criterio di legge “porterebbe a risultati iniqui ed ingiustificati laddove la cifra in questione fosse modesta o simbolica, in presenza di un danno alla reputazione... [dell’Amministrazione] sempre comunque elevatissimo, e considerato che ogni fattispecie in materia deve essere vagliata in modo autonomo, in funzione della sua irripetibile unicità e delle risultanze fattuali.”.... In tal caso si deve “escludere la possibilità di applicare il criterio del perfetto parallelismo tra risorse distratte e liquidazione del danno all’immagine, basato su un sillogismo non dimostrato...” (cfr. Sez.

Piemonte, sentt. nn. 216/2021 e 28/ 2022).

Questo è appunto quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il danno all'immagine arrecato alla Difesa si manifesta come macroscopicamente più significativo di quello risultante dall'applicazione meramente aritmetica del doppio dell'estorto da ciascuno dei convenuti, quasi che l'esiguità della somma, invocata, peraltro, a proprio favore dalla loro difesa, assorbisse in sé l'intero disvalore della condotta, e che i molteplici ed ulteriori elementi di grave lesione *“del prestigio del Corpo di assegnazione, connotate dai caratteri dell'abitudine e della ripetitività..”* non avessero rilevanza.

2.2. L'eccezione è, invece, in parte fondata per quanto riguarda la contestata non proporzionalità dell'importo quantificato in via equitativa da parte attrice per il danno all'immagine, tenuto conto dei parametri elaborati dalla giurisprudenza in materia.

Obietta, infatti, la difesa dei convenuti, che la Procura non avrebbe tenuto conto dell'esigua entità della somma estorta; del numero di quattro dei corresponsabili, solo due dei quali sono oggi chiamati a rispondere per danno all'immagine; dello stato di soggezione dei convenuti, anche per la giovane età ed inesperienza, a fronte delle pressioni dei due superiori nella causazione dei reati e della loro non consapevolezza della gravità delle azioni commesse.

Ritiene, inoltre, debba valutarsi, a loro favore, che entrambi: hanno restituito le somme estorte; sono stati congedati dall'esercito e si sono rioccupati come meri operai a modico stipendio; hanno, pertanto, comunque pagato il debito alla società sia per tali aspetti, che per aver

subito le conseguenze penali della loro condotta, con la custodia cautelare e il processo nonché la condanna a due anni di reclusione, seppure con sospensione condizionale.

Per contro, ai fini della quantificazione del danno, la Procura ha inteso valorizzare: la posizione che i convenuti rivestivano nell'apparato burocratico; la gravità dell'illecito in riferimento agli effetti sull'azione amministrativa, anche per la sua ripetizione; e il clamore suscitato nell'opinione pubblica locale, anche a mezzo stampa.

2.3. Venendo all'esame della fattispecie, questo Collegio rammenta che, per consolidata giurisprudenza, *“nell'operare la valutazione equitativa, il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo necessario e sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata.”* (Cfr. Corte dei conti, sez. Toscana, sent. n. 129/2022 del 24 maggio 2022).

Ciò premesso, ritiene, comunque, di dover richiamare i criteri interpretativi enucleati dalle Sezioni riunite di questa Corte (in particolare, sentenza n. 10/QM/2003), come confermati dalla giurisprudenza contabile successiva, nonché quelli individuati dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite Penali, nella sentenza n. 15208/2010, e di doverli raffrontare con gli argomenti addotti dalla Procura attrice e dai convenuti a tutela ciascuno delle proprie ragioni.

2.3. In particolare, è noto che la quantificazione in via equitativa del danno all'immagine della PA, impone di prendere in considerazione: **(i)**

la qualifica posseduta dai convenuti al momento della commissione degli illeciti; **(ii)** il grado di disvalore giuridico-sociale connesso alla gravità e frequenza degli illeciti commessi; **(iii)** l'intenzionalità dell'illecito, l'eventuale pluralità delle condotte e la consapevolezza dell'agire; **(iv)** la diffusione della vicenda, oltre che all'interno dell'Amministrazione lesa, anche nella comunità sociale di riferimento.

Nel caso in esame, all'epoca dei fatti,

(i) i convenuti rivestivano una qualifica rilevante ad arrecare pesantemente disdoro all'Amministrazione dato che, anche se soldati semplici, erano militari del Corpo paracadutisti dell'Esercito, muniti di divisa e di armamenti, e svolgevano le funzioni in compagnia di graduati con cui avevano concordato l'attività delittuosa sopra descritta.

(ii) Gli illeciti commessi si presentano come estremamente gravi. Innanzitutto, i convenuti svolgevano funzioni di pattugliamento delle strade nel quadro del Progetto ministeriale denominato "Strade sicure", volto ad accrescere la sicurezza a mezzo di controlli rafforzati sulle persone in spostamento e sul rispetto del codice della strada, mentre, erano loro stessi portatori di pericolo e di minaccia per la collettività. In secondo luogo, gli illeciti erano perpetrati in gruppo di 4, avvalendosi dell'effetto intimidatorio del numero, della divisa e delle armi a disposizione, ed approfittando della presunta debolezza dei cittadini stranieri, di nazionalità cinese, elette a vittime degli illeciti, compiuti in aree generalmente da questi percorse per raggiungere i luoghi di residenza o di lavoro in Prato.

Non vale, pertanto, a ridurre la quantificazione del danno all'immagine cagionato, la giovane età, invocati dai convenuti, dato che si presentavano in compagnia di sovraordinati, più anziani, con cui avevano concordato l'agire. Neppure può valere a loro favore, il fatto che il gruppo fosse costituito da quattro, invece che dai soli due chiamati a rispondere nel presente giudizio, dato che, al contrario, il numero dei soggetti che, concordemente, hanno perpetrato i fatti, determina un accrescimento del disdoro per l'Amministrazione (rimane fermo che gli altri componenti della pattuglia potranno essere a loro volta chiamati in causa per il danno all'immagine all'esito del giudicato penale che li riguarda). Infine, non assume specifico rilievo l'esiguità della somma pretesa, più che controbilanciata dalle modalità estremamente disdicevoli con cui i convenuti si sono rapportati con le vittime del reato.

(iii) È comprovata anche la consapevolezza dell'agire, accertata dalla sentenza penale irrevocabile del Tribunale di Prato che ha condannato i convenuti per i reati loro ascritti, n. 363/2019, non superata da alcuna prova contraria ma anzi confermata dagli stessi convenuti per il fatto concludente della mancata contestazione. Alla stessa stregua sono comprovate sia la reiterazione che la perpetrazione degli illeciti nell'arco dei due mesi di giugno e luglio 2018.

Rimane, pertanto, affermazione non dimostrata il richiamato stato di soggezione dei militari rispetto ai due Caporal maggiori componenti la pattuglia, e dichiarazione del tutto contraddetta dalla sentenza

patteggiata la pretesa non consapevolezza della illegittimità e gravità dell'agire.

Non rilevano, invece, ai fini della quantificazione del danno all'immagine, né il fatto di avere subito le conseguenze penali descritte, fino alla condanna con sospensione condizionale della pena, né le condizioni economiche dei convenuti.

Infatti, la condanna al risarcimento del danno all'immagine non ha carattere punitivo per la condotta tenuta, ma meramente risarcitorio, e prescinde dal quadro personale dei convenuti.

(iv) Infine, è presente il *clamor fori*, sia nel contesto della comunità cinese, che all'interno dell'Amministrazione della Difesa, come risulta dall'unico articolo di stampa prodotto dalla Procura a supporto.

2.4. Alla luce di quanto sopra, in un "*esame della situazione processuale globalmente considerata*", ritiene il Collegio di dover tenere conto sia della contenuta durata temporale di svolgimento degli illeciti, pur molto gravi e disdicevoli, sopra descritti, perpetrati per due mesi e non già per anni, sia del numero di un unico articolo di giornale, peraltro locale, prodotto in atti dalla Procura, atto a dimostrare una solo modesta risonanza mediatica della vicenda.

Pertanto, in considerazione di questi specifici elementi di valutazione delle prove disponibili agli atti di causa, ritiene che il danno debba essere rideterminato in via equitativa, dalla somma di € 6.000,00 per ciascuno dei convenuti, alla minor somma di € 4.000,00 cadauno, da versarsi al Ministero della Difesa – Esercito italiano.

L'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da

calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dagli eventi di concussione lesivi dell'immagine dell'Amministrazione, fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda in epigrafe,

ACCOGLIE

parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna I sigg.ri Dallai Dimitri e Carrabs Mattia al pagamento della somma complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00) ciascuno in favore del Ministero della Difesa (Esercito italiano), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data degli eventi lesivi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.

Pone a carico dei convenuti le spese di giudizio, che liquida, fino al deposito della presente sentenza, in complessivi € 221,26= (Duecentoventuno/26=).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023.

IL RELATORE

Elena Papa

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Angelo Bax

F.to digitalmente

Depositata in segreteria il 13/09/2023

Il Funzionario

dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente